



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 novembre 2013 (12.11)
(OR. en)**

15017/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0359 (COD)**

**CODEC 2306
ANTIDUMPING 90
COMER 237
WTO 256
PE 474**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali
- Risultati dei lavori del Parlamento europeo
(Strasburgo, 21-24 ottobre 2013)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Niccolò RINALDI (ALDE - IT), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione contenente 35 emendamenti (emendamenti 1-35) alla proposta di regolamento. Il gruppo politico Verts/ALE ha presentato altri tre emendamenti (emendamenti 36 - 38).

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha avviato la discussione e:

- ha notato che l'Unione europea è parte di vari accordi di libero scambio e può quindi essere esposta a pratiche commerciali sleali e a violazioni delle norme concordate a livello bilaterale o multilaterale;
- ha sottolineato che l'Unione deve attuare un quadro giuridico con effetto dissuasivo che includa eventuali misure di ritorsione cui far ricorso qualora i partner commerciali non rispettino le norme. Tali misure dovrebbero comprendere, tra l'altro, disposizioni in merito al settore dei servizi, data l'espansione in atto di detto settore nel commercio internazionale;
- ha rilevato che la proposta di regolamento giunge con grave ritardo. Al momento l'Unione non dispone di possibilità adeguate per opporsi. Il ricorso a misure dissuasive come reazione può richiedere fino a 31 mesi, mentre ai partner commerciali sono sufficienti poche settimane. La proposta di regolamento è quindi accolta con grande favore e migliorerà la posizione dell'Unione nelle controversie commerciali;
- ha chiesto un dialogo strutturato, il cosiddetto "dialogo sul rispetto delle norme", tra la Commissione ed il Parlamento europeo, in modo che la Commissione possa reagire in modo efficace e rapido, sotto il controllo democratico del Parlamento.

Il commissario Neven MIMICA:

- ha sottolineato che la proposta di regolamento rafforzerà la posizione e la credibilità dell'Unione nei negoziati commerciali internazionali. La proposta è fondata sul principio proprio del commercio internazionale che i paesi possono adottare misure correttive o di ritorsione solo laddove autorizzati o legittimati da un organo internazionale di risoluzione delle controversie;
- ha sottolineato che la proposta fornirà la procedura, assolutamente necessaria, per ottimizzare l'applicazione dei diritti dell'Unione derivanti da accordi commerciali internazionali. La proposta istituirà un sistema rapido ed efficace nell'ambito del quale saranno adottate misure concrete;
- ha preso nota dell'intenzione della Commissione di cominciare ad utilizzare dette misure correttive o di ritorsione in settori in cui essa ha acquisito esperienza ed è sufficientemente certa in merito allo sviluppo e all'attuazione delle misure previste;

- ha rilevato che non è prevista l'inclusione del settore dei servizi fra quelli interessati dalle misure di ritorsione. La Commissione è consapevole dell'importanza del settore dei servizi e ne ha preso in considerazione l'inclusione a livello interno. La complessità del settore dei servizi è tale che la sua inclusione creerebbe più problemi di quanti ne risolverebbe e sarebbe controproducente per gli obiettivi principali della proposta;
- ha rilevato che la Commissione coinvolgerà il Parlamento europeo secondo le procedure stabilite, e che è consapevole degli interessi di tutte le parti cui le misure sono destinate. D'altro canto, il commissario ha sottolineato che la proposta intende mettere a disposizione un meccanismo equilibrato che salvaguardi le prerogative di organo esecutivo proprie della Commissione, sotto il controllo politico del Parlamento europeo e del Consiglio.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Franck PROUST (PPE - FR):

- ha accolto positivamente la proposta quale significativo passo avanti nella politica commerciale internazionale dell'Unione europea, che le permetterà di difendersi contro i paesi che non rispettano il diritto commerciale internazionale;
- ha sottolineato l'importanza di essere in grado di reagire facendo ricorso a misure di ritorsione per mezzo di un atto delegato, invece che tramite la lunga procedura di codecisione. La possibilità di reagire rapidamente avrà inoltre un effetto dissuasivo sui partner commerciali dell'Unione;
- ha ringraziato il relatore per l'eccellente collaborazione che ha portato all'unanime approvazione da parte della commissione per il commercio internazionale. Ha sostenuto in particolare l'inclusione del settore dei servizi fra quelli interessati dalle misure di ritorsione, poiché taluni paesi sono impegnati esclusivamente nello scambio di servizi;
- ha chiesto che i diritti di proprietà intellettuale siano inclusi nel campo di applicazione della proposta;
- ha fatto notare che occorre migliorare l'informazione del Parlamento europeo e la trasparenza;
- ha sottolineato che la presente relazione costituirà una solida base per i negoziati a livello di trilogio con il Consiglio.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Georges Sabin CUTAS (S&D - PT):

- ha sostenuto la proposta della Commissione e ha sottolineato il fatto che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al Parlamento europeo sono state affidate, tramite la procedura di codecisione, nuove responsabilità nel settore del commercio internazionale, ma che questa procedura è lunga e poco efficace. Di conseguenza, le decisioni riguardanti l'inadempienza alle norme del commercio internazionale dovrebbero ora essere prese mediante atti delegati in modo da poter reagire rapidamente;

- ha notato che l'Unione dovrebbe disporre di metodi pratici per la risoluzione delle controversie e, quando necessario, anche nel settore dei servizi. Ha sottolineato il fatto che, naturalmente, si potrebbe far ricorso a tali misure soltanto con modalità conformi al meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC;
- ha chiesto la creazione di una piattaforma di dialogo tra il Parlamento europeo e la Commissione dove si possano scambiare informazioni sui casi e sulle eventuali misure. Ciò è molto importante per il Parlamento, tenuto conto del possibile impatto di tali misure sull'industria europea.

III. VOTAZIONE

Nella votazione svoltasi il 23 ottobre 2013 il Parlamento ha adottato 35 emendamenti (emendamenti 1-35), il cui testo è allegato alla presente nota.

La votazione della risoluzione legislativa è stata rimandata a una sessione successiva, pertanto non si è conclusa la prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione per il commercio internazionale, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo.

Applicazione e rispetto delle norme commerciali internazionali *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali *e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) È fondamentale che l'Unione sia in possesso di strumenti adeguati atti a garantire l'efficace esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, al fine di salvaguardare i suoi interessi economici. È il caso, in particolare, delle situazioni in cui paesi terzi adottano misure commerciali restrittive che riducono i vantaggi per gli operatori economici dell'Unione derivanti da accordi commerciali internazionali. L'Unione *deve* essere in grado di reagire

Emendamento

(2) È fondamentale che l'Unione sia in possesso di strumenti adeguati atti a garantire l'efficace esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, al fine di salvaguardare i suoi interessi economici. È il caso, in particolare, delle situazioni in cui paesi terzi adottano misure commerciali restrittive che riducono i vantaggi per gli operatori economici dell'Unione derivanti da accordi commerciali internazionali. L'Unione *dovrebbe* essere in grado di

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0308/2013).

rapidamente e in maniera flessibile nel contesto delle procedure e dei termini stabiliti dagli accordi commerciali internazionali che ha concluso. L'Unione **deve** pertanto adottare una legislazione che definisca il quadro per l'esercizio dei diritti dell'Unione in alcune situazioni specifiche.

reagire rapidamente e in maniera flessibile nel contesto delle procedure e dei termini stabiliti dagli accordi commerciali internazionali che ha concluso. L'Unione **dovrebbe** pertanto adottare una legislazione che definisca il quadro per l'esercizio dei diritti dell'Unione in alcune situazioni specifiche **e predisporre mezzi adeguati per garantire che le risorse disponibili siano utilizzate in modo efficiente per tali strumenti.**

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La scelta delle misure intese a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'Unione dovrebbe avvenire tenendo conto della loro capacità di indurre i paesi terzi interessati a conformarsi alle norme commerciali internazionali, ma anche della loro capacità di fornire assistenza agli operatori economici e agli Stati membri maggiormente colpiti dalle misure commerciali restrittive adottate da paesi terzi. Le misure adottate in applicazione del presente regolamento non dovrebbero limitare l'accesso dell'Unione alle materie prime indispensabili per le industrie europee.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I meccanismi di risoluzione delle controversie, inclusi quello dell'OMC e quelli a livello regionale o bilaterale, mirano a trovare una soluzione positiva ad eventuali controversie tra l'Unione e l'altra parte o le altre parti di tali accordi. L'Unione **deve** tuttavia sospendere concessioni o altri obblighi, in conformità

(3) I meccanismi di risoluzione delle controversie, inclusi quello dell'OMC e quelli a livello regionale o bilaterale, mirano a trovare una soluzione positiva ad eventuali controversie tra l'Unione e l'altra parte o le altre parti di tali accordi. L'Unione **dovrebbe** tuttavia sospendere concessioni o altri obblighi, in conformità

di tali norme di risoluzione delle controversie, quando altri percorsi volti a trovare una soluzione positiva ad una controversia si dimostrano inefficaci. L'intervento dell'Unione in tali casi è finalizzato ad indurre il paese terzo interessato a conformarsi con le norme commerciali internazionali pertinenti, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.

di tali norme di risoluzione delle controversie, quando altri percorsi volti a trovare una soluzione positiva ad una controversia si dimostrano inefficaci. L'intervento dell'Unione in tali casi è finalizzato ad indurre il paese terzo interessato a conformarsi con le norme commerciali internazionali pertinenti, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco. ***L'Unione dovrebbe sempre utilizzare il meccanismo di risoluzione delle controversie più efficace disponibile.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) A norma dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, un membro dell'OMC che propone di applicare una misura di salvaguardia o che chiede la proroga di una misura di salvaguardia ***deve*** consentire di mantenere un livello sostanzialmente equivalente di concessioni e altri obblighi tra tale membro e i membri esportatori, che risulterebbero danneggiati da tale misura di salvaguardia. Norme analoghe si applicano nel contesto di altri accordi, compresi gli accordi commerciali internazionali regionali o bilaterali conclusi dall'Unione. L'Unione ***deve*** adottare misure di riequilibrio mediante la sospensione di concessioni o di altri obblighi nei casi in cui il paese terzo interessato non implementasse adeguamenti ***soddisfacenti***. L'intervento dell'Unione in questi casi è finalizzato ad indurre i paesi terzi ad introdurre misure a favore del commercio, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.

Emendamento

(4) A norma dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, un membro dell'OMC che propone di applicare una misura di salvaguardia o che chiede la proroga di una misura di salvaguardia ***dovrebbe*** consentire di mantenere un livello sostanzialmente equivalente di concessioni e altri obblighi tra tale membro e i membri esportatori, che risulterebbero danneggiati da tale misura di salvaguardia. Norme analoghe si applicano nel contesto di altri accordi, compresi gli accordi commerciali internazionali regionali o bilaterali conclusi dall'Unione. L'Unione ***dovrebbe*** adottare misure di riequilibrio mediante la sospensione di concessioni o di altri obblighi nei casi in cui il paese terzo interessato non attui adeguamenti ***appropriati e proporzionati***. L'intervento dell'Unione in questi casi è finalizzato ad indurre i paesi terzi ad introdurre misure a favore del commercio, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'articolo XXVIII del GATT 1994 e *della* relativa intesa disciplinano la modifica o la revoca delle concessioni *stabilite* nelle tariffe doganali dei membri dell'OMC. I membri dell'OMC interessati da tali modifiche sono autorizzati, a certe condizioni, a revocare concessioni sostanzialmente equivalenti. L'Unione *deve* adottare misure di riequilibrio in tali casi, a meno che non siano concordati adeguamenti compensativi. L'intervento dell'Unione sarebbe finalizzato ad indurre i paesi terzi ad implementare misure *a favore del* commercio.

Emendamento

(5) L'articolo XXVIII del GATT 1994 e *la* relativa intesa, *così come l'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e le relative procedure di applicazione*, disciplinano la modifica o la revoca delle concessioni *e degli impegni stabiliti* nelle tariffe doganali *nonché l'elenco degli impegni specifici* dei membri dell'OMC. I membri dell'OMC interessati da tali modifiche sono autorizzati, a certe condizioni, a revocare concessioni *o impegni* sostanzialmente equivalenti. L'Unione *dovrebbe* adottare misure di riequilibrio in tali casi, a meno che non siano concordati adeguamenti compensativi. L'intervento dell'Unione sarebbe finalizzato ad indurre i paesi terzi ad implementare misure *atte a ripristinare i vantaggi reciproci e a favorire il* commercio.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'Unione *deve avere* la possibilità di far rispettare i suoi diritti nel settore degli appalti pubblici, *in considerazione del fatto che l'accordo OMC sugli appalti pubblici dispone che eventuali controversie nell'ambito di tale accordo non devono comportare la sospensione di concessioni o altri obblighi derivanti da qualsiasi altro accordo dell'OMC.*

Emendamento

(6) *È essenziale che* l'Unione *abbia* la possibilità di far *rapidamente* rispettare i suoi diritti nel settore degli appalti pubblici *qualora una parte non ottemperi ai propri obblighi in virtù dell'accordo OMC sugli appalti pubblici o di altri accordi bilaterali o regionali vincolanti. L'azione dell'Unione dovrebbe essere finalizzata a garantire il mantenimento di un livello di concessioni sostanzialmente equivalente nel settore degli appalti pubblici.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il presente regolamento **deve incentrarsi sulle misure per la cui creazione e applicazione l'Unione ha notevole esperienza**; la possibilità di **estendere** il campo di applicazione **del regolamento ai settori dei servizi e dei diritti di proprietà intellettuale deve essere valutata a tempo debito tenendo conto della specificità di ciascun ambito**.

Emendamento

(7) Il presente regolamento **dovrebbe permettere all'Unione di dotarsi di un quadro esaustivo ed efficace che consenta di adottare misure quanto più rapidamente possibile**. **Nondimeno, è opportuno esaminare** la possibilità di **estenderne** il campo di applicazione **mediante nuove misure relative a nuovi settori del commercio, come i diritti di proprietà individuale, nel quadro di uno studio effettuato contestualmente alla relazione di valutazione del funzionamento del presente regolamento menzionata all'articolo 10 e che dovrebbe essere presentato al Parlamento europeo**.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La Commissione **deve** valutare il funzionamento del presente regolamento entro **tre anni dal primo caso che ne richiede l'applicazione** allo scopo di esaminarne e, se necessario, di incrementarne l'efficienza.

Emendamento

(9) La Commissione **dovrebbe** valutare il funzionamento del presente regolamento entro **cinque anni dalla data di adozione del primo un atto di esecuzione a norma del presente regolamento** allo scopo di esaminarne **l'attuazione** e, se necessario, di incrementarne l'efficienza. **La Commissione dovrebbe integrare nelle sue relazioni sulla strategia Europa 2020 un'analisi concernente la pertinenza del presente regolamento, segnatamente con riferimento alla sua capacità di eliminare gli ostacoli commerciali**.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La Commissione dovrebbe

informare regolarmente il Parlamento europeo quando intende applicare misure di politica commerciale a norma del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero contenere una descrizione dettagliata del caso di specie, delle misure previste e del danno subito dalle industrie dell'Unione, nonché delle ragioni e del possibile impatto di tali misure. Dopo l'adozione delle misure, la Commissione dovrebbe informare il Parlamento in merito al loro impatto effettivo.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Nel valutare l'interesse generale dell'Unione con riferimento all'adozione di misure di esecuzione, pur perseguendo un approccio equilibrato, la Commissione dovrebbe tener conto in modo particolare della situazione dei produttori dell'Unione. La Commissione dovrebbe comunicare caso per caso al Parlamento europeo come ha determinato l'interesse generale dell'Unione.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La Commissione dovrebbe tenere regolarmente informato il Parlamento europeo, in particolare quando l'Unione adisce un organo di risoluzione delle controversie. Ogni qualvolta un organo di risoluzione delle controversie emette una decisione che autorizza l'Unione ad adottare misure, la Commissione dovrebbe comparire dinanzi alla commissione del Parlamento europeo competente per il commercio internazionale per rendere conto della

propria intenzione di adottare o meno siffatte misure. Se l'Unione decide di adottare misure, la Commissione dovrebbe rendere conto dinanzi al Parlamento europeo della scelta delle misure.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Su richiesta del Parlamento europeo, è opportuno che la Commissione partecipi regolarmente al dialogo sulla risoluzione delle controversie e il rispetto delle norme previsto dal presente regolamento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio efficace dei diritti dell'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da accordi commerciali internazionali, con l'obiettivo di:

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio efficace **e tempestivo** dei diritti dell'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da accordi commerciali internazionali, con l'obiettivo di:

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) reagire alle violazioni ad opera di paesi terzi delle norme commerciali internazionali che si ripercuotono sugli interessi dell'Unione, al fine di trovare una soluzione soddisfacente;

a) reagire alle violazioni ad opera di paesi terzi delle norme commerciali internazionali che si ripercuotono sugli interessi dell'Unione, al fine di trovare una soluzione soddisfacente **che venga in aiuto degli operatori economici dell'Unione interessati**;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime **di importazione** accordato alle merci dell'Unione **viene** modificato.

Emendamento

b) riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime accordato alle merci **o ai servizi** dell'Unione **è** modificato.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) "concessioni o altri obblighi": concessioni tariffarie o altri benefici che l'Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;

Emendamento

b) "concessioni o altri obblighi": concessioni tariffarie, **impegni specifici nel settore dei servizi** o altri benefici che l'Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) in caso di modifica di concessioni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nel caso in cui non siano stati concordati adeguamenti compensativi.

Emendamento

d) in caso di modifica di concessioni **o impegni** da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 **o dell'articolo XXI del GATS**, nel caso in cui non siano stati concordati adeguamenti compensativi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le opportune misure di politica commerciale. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento

1. Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le opportune misure di politica commerciale. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2. ***La Commissione giustifica debitamente dinanzi al Parlamento europeo la scelta delle misure di politica commerciale previste all'articolo 5.***

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d**

Testo della Commissione

d) le concessioni ***revocate*** nell'ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e ***la*** relativa intesa sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni ***modificate o revocate*** da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa.

Emendamento

d) le concessioni ***o gli impegni modificati o revocati*** nell'ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e ***della*** relativa intesa, ***ovvero a norma dell'articolo XXI del GATS e delle relative procedure di applicazione,*** sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni ***o agli impegni modificati o revocati*** da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa, ***ovvero nell'articolo XXI del GATS e nelle relative procedure di applicazione.***

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b**

Testo della Commissione

b) capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici ***nell'***Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi;

Emendamento

b) capacità delle misure di fornire assistenza ***agli Stati membri e*** agli operatori economici ***dell'***Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi;

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c**

Testo della Commissione

c) disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento dei prodotti interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle o sui consumatori finali all'interno dell'Unione;

Emendamento

c) disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento dei prodotti ***o servizi*** interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle o sui consumatori finali all'interno dell'Unione;

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nella sua proposta di atto di esecuzione, la Commissione illustra come ha determinato l'interesse generale dell'Unione nel caso specifico in questione.

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la sospensione dell'applicazione di obblighi e impegni specifici per quanto riguarda gli scambi di servizi, con riferimento al GATS o a qualsiasi accordo bilaterale e regionale;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

(i) l'esclusione dagli appalti pubblici delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre il 50% da merci o servizi originari del paese terzo interessato e/o

Emendamento

i) l'esclusione dagli appalti pubblici delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre il 50% da merci o servizi originari del paese terzo interessato; **gli atti di esecuzione possono prevedere, in funzione delle caratteristiche delle merci o dei servizi interessati, soglie a partire dalle quali scatta l'esclusione, tenendo conto del disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, incluse considerazioni sulla capacità amministrativa e il livello di vanificazione o di pregiudizio;** e/o

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione giustifica debitamente dinanzi al Parlamento europeo la scelta delle misure specifiche di politica commerciale adottate ai sensi del presente articolo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando, in seguito all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il paese terzo interessato accorda una compensazione **soddisfacente all'Unione** nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione può sospendere l'applicazione di tale atto di esecuzione per la durata del periodo di compensazione. La sospensione è

Emendamento

1. Quando, in seguito all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il paese terzo interessato accorda **all'Unione** una compensazione **adeguata e proporzionata** nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione può sospendere l'applicazione di tale atto di esecuzione per la durata del periodo di compensazione. La

deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

sospensione è deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) in caso di riequilibrio di concessioni o altri obblighi in seguito all'adozione da parte di un paese terzo di una misura di salvaguardia, quando la misura di salvaguardia è revocata o alla sua scadenza, o quando il paese terzo interessato accorda una compensazione **soddisfacente all'Unione europea** successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

Emendamento

b) in caso di riequilibrio di concessioni o altri obblighi in seguito all'adozione da parte di un paese terzo di una misura di salvaguardia, quando la misura di salvaguardia è revocata o alla sua scadenza, o quando il paese terzo interessato accorda **all'Unione** una compensazione **adeguata e proporzionata** successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) in caso di modifica di concessioni da parte di un membro dell'OMC in conformità dell'articolo XXVIII **dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio** del 1994, quando il paese terzo interessato accorda una compensazione **soddisfacente all'Unione europea** successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1).

Emendamento

c) in caso di **revoca o di** modifica di concessioni **o impegni** da parte di un membro dell'OMC in conformità dell'articolo XXVIII **del GATT** del 1994 **o dell'articolo XXI del GATS**, quando il paese terzo interessato accorda **all'Unione europea** una compensazione **adeguata e proporzionata** successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1).

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione rende debitamente

conto al Parlamento europeo quando prevede la sospensione, modifica o cessazione di una misura di cui all'articolo 5.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell'Unione per prodotti o settori specifici, nell'applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati.

Emendamento

1. La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell'Unione per prodotti, **servizi** o settori specifici, nell'applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati **e tiene conto dei suddetti pareri.**

Nell'avviso è indicato il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse, che non può essere superiore a due mesi.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

Emendamento

2. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. ***La Commissione informa debitamente il Parlamento europeo in merito all'esito della raccolta di informazioni, comunicando inoltre come intende tener conto di esse all'atto di determinare l'interesse generale dell'Unione.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni siano trattate come riservate. In tal caso, la domanda deve essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni.

Emendamento

4. La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni siano trattate come riservate. In tal caso, la domanda deve essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato, ***che presenta le informazioni in termini generali***, oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Dialogo sulla risoluzione delle controversie e il rispetto delle norme

La Commissione partecipa regolarmente a uno scambio di opinioni con la commissione del Parlamento europeo competente per il commercio internazionale in merito alla gestione delle controversie commerciali, incluse quelle in corso, agli effetti sulle industrie dell'Unione, alle misure previste, alla motivazione e all'impatto di queste ultime nonché all'applicazione di misure di politica commerciale a norma del presente regolamento.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Entro ***tre*** anni dalla data della prima adozione di un atto di esecuzione a norma

Emendamento

Entro ***cinque*** anni dalla data della prima adozione di un atto di esecuzione a norma

del presente regolamento, la Commissione procede ad un riesame della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

del presente regolamento, la Commissione procede ad un riesame della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.